

### **Istruzione familiare e scuola non statale e non paritaria**

Gli alunni che assolvono all'obbligo attraverso l'istruzione familiare - attività di istruzione primaria svolta direttamente dai genitori o da persona a ciò delegata dai genitori stessi - o presso scuole non statali non paritarie sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità in una scuola primaria statale o paritaria del territorio. Gli esami di idoneità si svolgono dinanzi alla commissione istituita nella scuola statale o paritaria, composta da tre insegnanti, nominati dal dirigente tra i designati dal collegio dei docenti. Nei casi in cui gli alunni esterni siano molto numerosi possono essere formate più commissioni in una medesima scuola statale o paritaria.

Le domande di partecipazione agli esami di idoneità, redatte in carta semplice e corredate dal programma dell'attività svolta, devono essere presentate ai capi d'istituto delle scuole statali o paritarie entro il 30 aprile.

Le iscrizioni agli esami di idoneità per la frequenza delle classi 2a, 3a, 4a e 5a e al 1° anno della scuola secondaria di I grado sono consentite agli alunni che abbiano compiuto, o compiano entro il 31 dicembre 2008, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.

Gli alunni provenienti da istruzione familiare, qualora non si iscrivano ad alcuna scuola statale o paritaria, sono obbligati, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto legislativo n. 76/2005, a sottoporsi ogni anno ad esame di idoneità per la classe successiva a quella corrispondente all'anno di corso per la quale sono stati istruiti, nei limiti di età prescritti dal precedente comma. Per contro, gli alunni che frequentano scuola non statale e non paritaria hanno l'obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità solamente nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di I grado.

Ai fini della valutazione è bene tener conto del [Decreto ministeriale 31 luglio 2007](#), concernente le Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione e, in particolare, il capitolo riferito all'Organizzazione del curricolo e lo specifico riferimento ai "Traguardi per lo sviluppo delle competenze".

**L'Art 29 del Contratto Nazionale di lavoro annovera gli scrutini, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione, tra le attività funzionali di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti.**

SEDE PROVINCIALE


**FEDERAZIONE GILDA UNAMS  
GILDA DEGLI INSEGNANTI**

Corso Trieste n. 62 ROMA  
00198 Roma  
Tel 06 8845005 — 06 8845095  
Fax 06 84082071  
[gildanazionale@gildains.it](mailto:gildanazionale@gildains.it)  
[www.gildains.it](http://www.gildains.it)

**FEDERAZIONE  
GILDA UNAMS  
GILDA DEGLI  
INSEGNANTI**



**SCRUTINI  
NELLA  
SCUOLA  
PRIMARIA**



DIPARTIMENTO DELLA COMUNICAZIONE  
A cura di Laura Razzano

## INFORMAZIONI UTILI

Con la Circolare N. 32 Prot. AOODGOSN 2929 Scrutini ed esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione il Ministero dà alcune informazioni sugli Scrutini dell' Anno Scolastico 2007-2008 .

Le procedure per la valutazione finale degli alunni di scuola primaria sono disciplinate dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 febbraio 2008, n. 59. Il passaggio e l'ammissione degli alunni della scuola primaria da una classe alla successiva avvengono sulla base della valutazione degli apprendimenti e del comportamento.

Decreto legislativo 19 febbraio 2008, n. 59  
"Norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione" (Art.8)

### La valutazione nella scuola primaria

La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo. **I medesimi docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, all'interno del periodo biennale, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.**

Ordinanza ministeriale 31 maggio 2001, n. 90 relativa alle norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali (Art1)

Il passaggio degli alunni della scuola elementare da una classe alla successiva avviene per scrutinio

Gli scrutini per le classi prima, seconda, terza e quarta elementare si effettuano e sono pubblicati entro i termini stabiliti dal calendario scolastico.

Lo scrutinio finale costituisce il momento conclusivo dell'attività educativa annuale e non deve essere la risultanza di apposite prove, bensì delle osservazioni e delle verifiche effettuate dagli insegnanti di classe nel corso dell'intero anno scolastico.

Gli elementi di valutazione quadrimestrale desunti dal documento di valutazione costituiscono la base del giudizio finale di idoneità per il passaggio alla classe successiva che sarà documentato con l'apposito attestato distribuito con il documento di valutazione.

Nei casi in cui gli alunni non possano essere valutati al termine delle lezioni per prolungate assenze determinate da malattie, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva, gli insegnanti annotano tale impedimento sul documento di valutazione e rinviando la formulazione del giudizio finale al termine delle prove suppletive

### ATTENZIONE

**Dopo l'abrogazione dell'art. 145 del Testo unico in materia di istruzione, il Consiglio di interclasse non ha più alcuna competenza in merito all'eventuale non ammissione di alunni alla classe successiva.**

**Abolito anche l'art.144, oggi, in base alla loro autonomia, le Scuole possono decidere, modalità, tempi, criteri per la valutazione degli alunni, forme di comunicazione alle famiglie e modelli di scheda e di attestato.**

**RICORDA CHE, ESSENDO SCELTE DIDATTICHE, SONO DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI.**

### SCRUTINI FINALI

Il passaggio da un periodo didattico ad un altro avviene per scrutinio:

- al termine del 1° e del 3° anno,
- al termine del 5° anno di corso per il passaggio al primo periodo della scuola secondaria di I grado.

Si ottiene con valutazione positiva e non si ottiene quando la valutazione sia negativa e decisa collegialmente e a maggioranza dai docenti della classe.

La non ammissione alla classe successiva all'interno di un medesimo periodo didattico, al termine rispettivamente del 2° e del 8° anno di corso, può essere negata esclusivamente con decisione assunta collegialmente e all'unanimità dai docenti della classe, e solamente in casi eccezionali e con specifica motivazione.

Gli scrutini finali avvengono, secondo un calendario fissato dal dirigente scolastico, alla presenza dei docenti di classe, ivi compresi il docente di sostegno, il docente specialista per l'insegnamento della lingua straniera e, limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento, il docente di religione.

Possono essere acquisite relazioni dedicate da parte del personale che in posizione di esperto o di docente esterno alla classe abbia svolto attività opzionale o integrativa.

**Le sedute di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da un docente della classe da lui delegato MA LA DECISIONE DI FERMARE UN ALUNNO SPETTA SOLO AI DOCENTI DELLA CLASSE.**